



VERBALE N° 1 di ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"IMPEGNO E SOLIDARIETA' ODV"

Il giorno 25 del mese di Ottobre anno 2020 alle ore 18.00, si è riunita, attraverso la piattaforma on line Microsoft Skype, nei modi previsti dal DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020), entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2020, l'assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare del seguente O.d.g.

- 1) Integrazione della Denominazione Sociale secondo quando disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017
- 2) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117

Alle ore 17.00, in prima convocazione, il Presidente dell'Associazione Francesco Giacobbe, assicurato il collegamento con i volontari sulla piattaforma messa a disposizione da SKIPE, dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario il Sig. Oppito Nicola.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n 30 soci e sono state registrate n 1 deleghe al voto per un totale di votanti pari a 31 su un totale di 39 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione in osservanza all' applicazione dei dettami del codice del terzo settore "D.lgs. 117/2017" e per poter procedere, in seguito, all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

I punto all' O.d.g. → Integrazione della Denominazione Sociale secondo quando disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Così come previsto dal succitato D. Lgs. è necessario procedere all'integrazione della Denominazione Sociale dell'associazione, pertanto il Presidente invita i soci ad esprimersi sulla denominazione che passa da "IMPEGNO E SOLIDARIETA'" a "IMPEGNO E SOLIDARIETA' ODV".

I presenti si esprimono all' unanimità sulla nuova denominazione dell'associazione.

Si discute il punto successivo.

Il punto all' O.d.g. → Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117

Il presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo un breve dibattito, le nuove norme statutarie vengono approvate all' unanimità.

Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Visto il parere favorevole dei soci, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme stabilite da statuto.

L'Assemblea delibera:

- Di modificare la denominazione sociale dell'associazione da "Impegno e Solidarietà" a "Impegno e Solidarietà ODV"
- Di approvare le modifiche statutarie;
- Di adottare il nuovo statuto;
- Di dare tempestiva comunicazione ai soci che tutte le attività dell'associazione "Impegno e Solidarietà ODV" si conformino al nuovo statuto.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale e delle nuove norme statutarie chiarendo che la medesima è esente da imposta ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE _____
IMPEGNO E SOLIDARIETA'
Via Aldo Moro - 83040 FLUMERI (AV)
C.F. : 90003550648
Il Presidente Francesco Giacobbe

IL SEGRETARIO _____
Nicola Opito



5 NOV. 2020
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO IRPINO
Seguita registrazione al n. 1005
Serie 3 Versamento € ESENTE
p. Il Direttore

STATUTO "IMPEGNO E SOLIDARIETA' ODV"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"IMPEGNO E SOLIDARIETA' ODV"** che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Aldo Moro nel comune di Flumeri (AV)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Organo di Amministrazione può stabilire l'istituzione di sezione locali dell'organizzazione designando un coordinatore che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio comunale, della provincia di Avellino, delle Regione Campania, Nazionale ed Internazionale, aderendo anche a Coordinamenti Regionali, Nazionali, europei e internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono le attività di cui all'art.5 comma 1 del D.LGS 117/2017 e precisamente:

- **Lettera e)** Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della Legge.281/'91.
- **Lettera f)** Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.
- **Lettera v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- **Lettera y)** Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni;

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 D.lgs 117/2017.

*Scelto Appt.
Scelto Scelto*

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea Soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 D.Lgs 117/2017.

Può svolgere ogni attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Organizzazione e gestione delle strutture del servizio per la Protezione civile in collaborazione con gli Organi Pubblici;
- Partecipazione alla gestione dell'intero servizio per la protezione civile e gestione in proprio delle strutture che realizza;
- Favorisce la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche inerenti la protezione civile e tutela dell'ambiente attraverso la promozione e organizzazione di simulazioni, di campagne di sensibilizzazione e di informazione;
- Sostiene e promuove campagne antincendio anche in collaborazione con Enti pubblici ed altre associazioni operanti nel settore ambientale;

Lo scopo verrà perseguito attraverso un'opera di sensibilizzazione e di educazione dei cittadini, delle varie realtà politiche e sociali, dei volontari alla salvaguardia e miglioramento dell'ambiente e della sua tutela anche in collaborazione con i vari Enti pubblici interessati, associazioni e tecnici specializzati attraverso:

la formazione e la qualificazione per i volontari, per gli aderenti e per privati cittadini interessati a diventare volontari attivi; incontri, conferenze e dibattiti; mostre fotografiche; raccolte di firme, petizioni; allestimento di banchetti, tende operative di protezione civile, campi -scuola, stands durante fiere, rassegne, concerti.

L'associazione quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti la Protezione Civile e la salvaguardia dell'ambiente nonché la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, può farsi promotrice di attività atte a favorire il perseguimento delle finalità associative e può attuare qualsiasi attività svolta in maniera complementare, ausiliaria e sussidiaria sempre finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e scopi istituzionali, in attuazione del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed associazioni e può aderire ad Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'associazione può pertanto assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione è

deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a. recesso volontario comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;
- b. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c. per indegnità deliberata dall'organo di amministrazione;
- d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento dell'organo di amministrazione arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno 2 mesi nel libro degli associati*
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 **(Qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di socio si perde per:

- Decesso
- Mancato pagamento quota sociale, la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea previa proposta dell'Organo di amministrazione;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione;

- Espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza dell'Organo di amministrazione previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o per intervenuti gravi motivi che precludano la prosecuzione del rapporto associativo.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Revisore dei conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 **(L'Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, sms, e-mail, PEC spedita 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- stabilisce il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una sola delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (**maggioranza inderogabile**).

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

All'Organo di amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 **(Risorse economiche)**

- Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (art.7 D.lgs 117/2017);
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Dlgs 117/2017;
- entrate derivanti da attività diverse di cui all'art.6 Dlgs purchè consentite, secondarie e strumentali.

ART. 20 **(I beni)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dai soci.

ART. 21 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Personale retribuito)

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Libri sociali obbligatori)

- L'Organizzazione deve tenere obbligatoriamente:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se previsto), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata e autorizzata dall'organo competente.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Soci di cui è stata accertata la presenza in collegamento telematico su piattaforma on line, come previsto dal decreto legge 125 del 07 Ottobre 2020:

MARIO ANTONIO	ABBONDANDOLO	11/06/1976	DIRETTIVO
FEDERICO	BRAVOCO	02/06/1976	DIRETTIVO
GERARDO	BRAVOCO	12/09/1976	ORDINARIO
LUIGI	CARUSO	20/10/1979	ORDINARIO
ROCCO	GALANTE	18/12/1972	ORDINARIO
CARMINE	GAROFANO	24/07/1994	ORDINARIO
PIETRO	GAROFANO	18/05/1994	ORDINARIO
SALVATORE	GAROFANO	03/09/1968	DIRETTIVO
ANGELO	GAROFANO	24/11/1971	ORDINARIO
MARIOLINO	GAROFANO	18/04/1977	ORDINARIO
FRANCESCO	GIACOBBE	13/03/1976	DIRETTIVO
MICHELE	GIACOBBE	28/05/1977	ORDINARIO
BARBARA	GISONNO	18/08/1977	ORDINARIO
ANDREA	IANNICIELLO	09/10/1988	ORDINARIO
VITO	LAVANGA	12/08/1995	ORDINARIO
PIETRO PAOLO	LO CONTE	29/06/1996	ORDINARIO
LUANA	MARINACCIO	19/12/1997	ORDINARIO
CIRIACO	MONTELLA	11/02/1978	ORDINARIO
NICOLA	OPPITO	19/10/1979	ORDINARIO
MARIO	PENNACCHIO	17/05/1990	ORDINARIO
NICOLA	PENNACCHIO	03/12/1967	ORDINARIO
DOMENICO	PRIMAROSA	14/08/1971	DIRETTIVO
FRANCESCO	RAUSEO	05/02/1973	DIRETTIVO
ANITA	ROSAMILIA	10/09/1973	ORDINARIO
LUCIA	TOTO	11/03/1977	ORDINARIO
EMILIO	LEONE	04/02/1973	ORDINARIO
CARMINE	COPPOLA	19/09/1998	ORDINARIO
ANTONELLA	POMPEO	13/06/1988	ORDINARIO
BEATRICE	DI STASIO	27/04/1991	ORDINARIO
ENRICO	IMBRIANO	20/12/1970	ORDINARIO

Associazione Impegno e Solidarietà

Sede Leg. Via Aldo Moro snc - 83040 Flumeri (AV)

e-mail: info@protezionecivileflumerese.com

Pec: protezionecivileflumerese@pec.it

C.F.: 90003550648

Iscrizione R.R.V. Regione Campania n° 184

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art.82 del D.Lgs 117/2017

Franco Gecchi *Nicol Gecchi*